

CIRCOLARE n. 135 del 17 settembre 2024

Prot. n. 630 FR-FF/bf

OGGETTO: **Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge “Infrazioni” (D.L. n. 131/2024)**

Il Decreto Legge n. 131/2024 prevede misure volte a ridurre le procedure di infrazione avviate nei confronti dello Stato italiano.

Per quel che concerne il tema delle **concessioni balneari**, il provvedimento prevede:

- la **proroga al 30.09.2027 delle concessioni** demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive;
- la possibilità di **differire, non oltre il 31.03.2028**, il sopra citato termine di scadenza in presenza di ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura selettiva per la nuova concessione;
- che le **gare ad evidenza pubblica per le nuove concessioni** (con durata tra i 5 e i 20 anni) dovranno svolgersi nel rispetto dei principi europei di libera concorrenza;
- che in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario (i) potrà essere ordinato al concessionario uscente la demolizione, a sue spese, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate dal medesimo, e (ii) **dovrà esser riconosciuto in favore del concessionario uscente un indennizzo** pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione e a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

Di seguito le **disposizioni in materia di lavoro**:

- qualora il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore stagionale di un paese terzo un alloggio non idoneo/non proporzionale alla retribuzione, o qualora trattenga il canone direttamente dalla retribuzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ogni lavoratore straniero;
- possibilità per il giudice, in caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, di prevedere un risarcimento del danno superiore a 12 mensilità, qualora il lavoratore dimostri il maggior danno subito.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217/2024 il Decreto Legge 16 settembre 2024 n. 131 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”*, che entra in vigore già da oggi, 17 settembre 2024 (cfr. allegato).

Il provvedimento – come espressamente enunciato nel preambolo – è volto ad adottare misure urgenti per ridurre le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica Italiana (il cui numero complessivo è superiore alla media degli altri Stati membri comparabili con l'Italia) e per prevenire l'apertura di nuove procedure e l'aggravamento di quelle esistenti.

Di seguito le norme di maggior rilievo per i settori rappresentati:

• **Art. 1 – Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali**

Come largamente anticipato dagli organi di stampa, il provvedimento dispone la proroga delle concessioni al 30 settembre 2027, al fine di consentire la programmazione delle nuove gare (che dunque dovranno concludersi entro tale data), disciplinando altresì il diritto del concessionario uscente a ricevere dal subentrante un indennizzo.

**La proroga**

In particolare, in modifica della disciplina contenuta nella Legge n. 118/2022 – già modificata con il D.L. n. 198/2022, conv. con modif. con la L. n. 14/2023 – la disposizione prevede **che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, nonché i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione continuo ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027**, al fine di consentire l'ordinata programmazione delle nuove procedure di affidamento. Viene espressamente previsto che tale disciplina non pregiudichi la validità delle procedure selettive e la decorrenza dei rapporti concessori deliberati anteriormente a tale data, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legge in oggetto, delle modalità e dei criteri di cui alla già citata L. n. 118/2022.

È previsto, inoltre, che l'Autorità competente con atto motivato **possa differire tale termine di scadenza, non oltre il 31 marzo 2028, in presenza di ragioni oggettive che impediscano entro il 30 settembre 2027 la conclusione della procedura selettiva** per la nuova concessione. A mero titolo esemplificativo, la norma compie un espresso riferimento alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura di concessione.

E' poi previsto che le concessioni già affidate o rinnovate mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza, continuo ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo (quindi, anche oltre il 30 settembre 2027). Qualora il termine sia inferiore a tale data, opererà anche per esse la proroga *ex lege* fino al 30 settembre 2027.

**Le nuove gare**

Come già anticipato, le procedure di affidamento dovranno concludersi entro il 30 settembre 2027 o, al più tardi, entro il 31 marzo 2028 (nel caso sussistano le ragioni oggettive cui sopra si è fatto riferimento).

Le gare dovranno svolgersi nel rispetto del diritto europeo e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.

La durata della concessione dovrà essere pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti, e in ogni caso non potrà essere inferiore ai cinque anni, né superiore ai venti anni.

Tra i criteri di aggiudicazione, l'ente concedente dovrà applicare anche i seguenti:

- l'importo offerto;
- la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti;
- la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione;
- l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
- l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;
- gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
- l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, personale di età inferiore a trentasei anni;

- l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili;
- se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
- il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
- il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere alle Camere:

- entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027;
- entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.

#### **Demolizione delle opere non amovibili**

In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario l'ente concedente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato, può ordinare al concessionario uscente la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

#### **L'indennizzo in favore del concedente uscente**

Sempre in caso di aggiudicazione in favore di un nuovo concessionario, quest'ultimo sarà obbligato a versare un indennizzo in favore di quello uscente pari:

- al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata;
- e a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri che saranno previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025.

La misura dell'indennizzo sarà stabilita – in base ai parametri sopra descritti – con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, con spese a carico del concessionario uscente.

Il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio sarà subordinato all'avvenuto pagamento di tale indennizzo in misura pari ad almeno il 20%.

Con il Decreto sopra indicato, inoltre, sarà previsto un aggiornamento della misura dei canoni concessori (art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 400/1993, conv. con modif, dalla L. n. 494/1993). In caso di mancata adozione del provvedimento, gli importi aumenteranno *ex lege* del 10%.

#### • **Art. 9 - Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi - Procedura d'infrazione n. 2023/2022**

Viene apportata una modifica al D. Lgs. n. 286/1998 (c.d. TU immigrazione), in merito al lavoro stagionale svolto da parte di cittadini di paesi terzi.

Nello specifico, il nuovo comma 15 bis dell'art. 24 stabilisce come il datore di lavoro che metta a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattenga l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone si ritiene sempre eccessivo qualora sia superiore ad un terzo della retribuzione.

- **Art. 11 - Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato - Procedura di infrazione 2014/4231**

Ulteriore modifica viene apportata all'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015, riguardo la disciplina del lavoro a tempo determinato.

In particolar modo, nei casi di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, viene stabilito come il giudice possa condannare il datore al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità anche superiore alle 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, qualora il lavoratore stesso dimostri di aver subito un maggior danno.

Per le altre disposizioni si rinvia alla lettura del provvedimento, fermo restando che gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

<b>Circolari correlate</b>	<b>Collegamenti</b>	<b>Parole chiave</b>
Circolare Fipe n. 40/2023 Circolare Fipe n. 122/2022		Concessioni demaniali marittime; stabilimenti balneari; Bolkestein; Lavoro;